Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 299 del 23 dicembre 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 168

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1994.

Norme per lo scambio intracomunitario e per l'importazione dai Paesi terzi di equidi vivi.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 ottobre 1994.

Norme per lo scambio intracomunitario e per l'importazione dai Paesi terzi di equidi vivi.

IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1976, e successive modifiche, recante norme sanitarie per l'importazione di equini dall'estero, ai fini della prevenzione delle malattie contagiose;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1976, recante norme sanitarie per l'importazione di animali vivi della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina provenienti dalla Comunità economica europea e dai Paesi terzi, adottate in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 397;

Vista la decisione della Commissione 92/260/CEE del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati;

Vista la decisione della Commissione 93/195/CEE del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui e subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea;

Vista la decisione della Commissione 93/196/CEE del 5 febbraio 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello;

Vista la decisione della Commissione 93/197/CEE del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati da riproduzione e di equidi e produzione;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti ed animali provenienti da Paesi terzi ed introdotti nella Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1993, recante l'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali vivi, carni fresche e prodotti a base di carne;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equidi di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;

Ritenuto necessario adeguare la normativa esistente a quanto previsto dalle norme emanate dalla Comunità europea;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli equidi registrati che lasciano l'azienda di origine sono scortati dal documento di identificazione di cui all'allegato *E* del decreto del Presidente della Repubblica n. 243/1994, citato nelle premesse.

2. Nel caso in cui gli equidi registrati siano inviati verso Paesi membri dell'Unione europea, il documento di identificazione di cui al precedente comma è integrato dall'attestato di cui all'allegato 1.

3. Gli equidi da allevamento, produzione e macello sono scortati, nel caso di invio verso i Paesi membri dell'Unione europea, dal certificato sanitario di cui all'allegato 2.

Art. 2.

1. Gli equidi registrati, da riproduzione e produzione provenienti dai Paesi terzi elencati all'allegato 3 al presente decreto sono ammessi all'importazione definitiva purché scortati, a seconda del Paese terzo di origine, da uno dei certificati sanitari di cui agli allegati da 4 a 8 al presente decreto.

2. Gli equidi registrati provenienti dai Paesi terzi elencati all'allegato 9 al presente decreto sono ammessi all'importazione temporanea per un periodo non superiore a 90 giorni purché scortati, a seconda del Paese terzo di origine, da uno dei certificati sanitari di cui agli allegati da 10 a 14 al presente decreto.

3. Gli equidi registrati esportati temporaneamente per corse, competizioni e manifestazioni culturali, per un periodo di non oltre 30 giorni, nei Paesi terzi elencati all'allegato 15 al presente decreto sono ammessi alla reintroduzione nel territorio comunitario purché scortati dal certificato sanitario di cui all'allegato 16 al presente decreto.

Art. 3.

1. Sono ammesse le importazioni di equidi da macello provenienti dai Paesi terzi elencati nella parte I dell'allegato al decreto ministeriale 30 luglio 1994, a condizione che:

a) siano marchiati a fuoco in modo chiaro ed indelebile con il simbolo «S» di dimensioni non inferiori ai 3 cm sullo zoccolo della zampa anteriore sinistra;

b) siano scortati dal certificato di cui all'allegato 17 al presente decreto nel caso in cui siano inviati direttamente ad un mattatoio per essere ivi macellati entro 5 giorni dall'arrivo presso il medesimo e non oltre 8 giorni dalla loro introduzione nel territorio dell'Unione europea; tuttavia, se gli equidi sono trasportati via mare con un viaggio di oltre otto giorni, il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio può procrastinare la macellazione degli equidi importati sino al ventunesimo giorno dall'arrivo a destinazione a condizione che gli equidi rimangano nel medesimo mattatoio sotto controllo quotidiano;

c) siano scortati dal certificato di cui all'allegato 18 al presente decreto, qualora transitino da un mercato autorizzato o da un centro di raccolta autorizzato prima di essere macellati.

2. Sino alla determinazione, da parte del Ministero della Sanità, dei requisiti necessari per l'autorizzazione del mercato e del centro di raccolta di cui al precedente comma, si applica quanto previsto dal decreto ministeriale 21 dicembre 1976, citato nelle premesse.

Art. 4.

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, citato nelle premesse, gli equidi provenienti da un paese terzo e destinati ad un altro paese terzo possono provenire solo da uno dei Paesi terzi elencati nell'allegato 9 al presente decreto.

2. Gli equidi di cui al comma precedente devono essere scortati da un certificato denominato «Certificato di transito per il trasporto di equidi da un paese terzo verso un altro paese terzo». In detto certificato devono figurare i capitoli I, II e III del certificato sanitario previsto per l'importazione temporanea di equidi registrati corrispondente al paese terzo di provenienza. Detto certificato deve essere completato dai seguenti capitoli:

«IV. Equidi in provenienza da ....
(Paese)

e a destinazione di ....
(Paese)

V. timbro e firma del veterinario ufficiale ....»

Art. 5

1. Ferme restando le altre norme sanitarie in materia di importazione, si consente dai sottoelencati Paesi l'importazione degli animali vivi appartenenti alla specie equina (equini, asini, muli e bardotti) senza il rilascio della preventiva autorizzazione sanitaria ministeriale di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320:

Paesi membri dell'Unione europea;
Austria;
Bulgaria;
Repubblica ceca;
Repubblica slovacca;
Finlandia;
Norvegia;
Polonia;
Romania;
Svezia;
Svizzera;
Ungheria.

Art. 6.

1. Entro il termine massimo fissato dal precedente art. 2 comma 2 gli interessati possono richiedere al Ministero della sanità la trasformazione dell'importazione temporanea in importazione definitiva.

2. Al fine di provvedere alla trasformazione di cui al comma precedente, gli interessati devono inoltrare formale richiesta al Ministero della sanità corredata dalla seguente documentazione:

a) la documentazione originale di scorta con cui l'equide o gli equidi sono stati ammessi all'introduzione in Italia;

b) per i soggetti per le cui provenienze è previsto l'obbligo di autorizzazione ministeriale preventiva ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1976, l'attestazione di pagamento dei contributi previsti dal decreto ministeriale 14 febbraio 1991, così come modificato dal decreto ministeriale 19 luglio 1993, relativi al settore «Certificazioni e nulla osta» - voce «Autorizzazione sanitaria per l'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale».

3. Il Ministero della sanità, verificata la documentazione di cui al precedente comma 2, incarica il posto di ispezione frontaliero più vicino alla località ove l'equide o gli equidi vengono mantenuti affinché, anche tenuto conto delle condizioni sanitarie con cui l'equide è stato precedentemente importato:

a) verifichi la necessità di disporre l'isolamento degli equidi presso le strutture di mantenimento sino ad esecuzione, con risultato favorevole, dei necessari accertamenti previsti dalle condizioni sanitarie per l'importazione definitiva;

b) verifichi la necessità di procedere ad un eventuale controllo clinico ed ad eventuali ulteriori accertamenti di laboratorio.

4. Al termine degli accertamenti suindicati, il posto di ispezione frontaliero incaricato del controllo certifica all'interessato, al posto di ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione europea, all'ufficio doganale che procede alla trasformazione ai fini doganali ed al Ministero della sanità la trasformazione, ai fini sanitari, dell'importazione da temporanea a definitiva utilizzando il modello di cui all'allegato 19 del presente decreto.

5. Al certificato di cui al comma precedente si applicano le tariffe previste alla voce n. 12 del settore «Certificazioni e nulla osta» allegato al decreto ministeriale 14 febbraio 1991, così come modificato dal decreto ministeriale 19 luglio 1993.

Art. 7.

1. I modelli da 1 a 3 allegati al decreto ministeriale 6 dicembre 1976 sono revocati.

2. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 315

ALLEGATO I

INFORMAZIONI SANITARIE ([a])

Passaporto n. ....

Il sottoscritto certifica ([b]) che l'equide sopra indicato risponde alle condizioni seguenti:

a) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia;

b) non deve essere eliminato nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa in applicazione nello Stato membro;

c) — non previene dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro/paese terzo oggetto di misure restrittive a causa della peste equina, oppure

— proviene dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro oggetto di misure restrittive a causa della peste equina ed è stato sottoposto con risultati soddisfacenti, nel centro di quarantena di .... fra il .... e il .... alle prove contemplate all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE ([c]);

— non e stato vaccinato contro la peste equina oppure

— e stato vaccinato contro la peste equina in data .... ([c]) ([d]);

d) non proviene da un allevamento cui si applicano misure di divieto per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con gli equidi di un'azienda cui si applica un divieto per motivi di polizia sanitaria:

— per gli equidi sospetti di essere colpiti da durina, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto o del possibile contatto con un equide malato. Tuttavia, ove si tratti di uno stallone, il divieto vige fino alla sua castrazione,

— in caso di morva e di encefalomielite equina, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati,

— in caso di anemia infettiva, per il periodo necessario affinché, a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di 3 mesi,

— per la durata di sei mesi a decorrere dall'ultimo caso accertato di stomatite vescicolosa,

— per la durata di un mese a decorrere dall'ultimo caso di rabbia,

— per la durata di quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato di carbonchio ematico,

— se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per la durata di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, per il quale la durata del divieto è di 15 giorni;

e) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia o da infezione contagiosa nel corso degli ultimi 15 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale ([1])

([1]) Nome in stampatello e qualifica.

([a]) Queste informazioni sono richieste in caso di accordo bilaterale concluso conformente all'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE.

([b]) Valido dieci giorni.

([c]) Cancellare la menzione inutile.

([d]) L'indicazione della vaccinazione deve figurare nel passaporto.

ALLEGATO 2

MODELLO

CERTIFICATO SANITARIO

per gli scambi tra gli Stati membri della CEE

EQUIDI

N. ....

Stato membro di spedizione: ....

Ministero competente: ....

Servizio territoriale competente: ....

I. **Numero di equidi:** ....

II. **Identificazione degli equidi**

Numero di equidi [1]	Specie Cavalli, asini, muli, bardotti	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione [2]

([1]) Per gli animalida macello, natura del marchio speciale.
([2]) Al presente certificato può essere allegato un documento di identificazione dell'equino, purché ne venga indicato il numero.

III. **Origine e destinazione dell'equide/degli equidi:**

L'equide (Gli equidi) è (sono) spedito(i):

da

(luogo di spedizione)

a

(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

IV. **Informazioni sanitarie** [a]:

Il sottoscritto certifica che l'equide (gli equidi) sopra indicato (i) risponde (rispondono) alle condizioni seguenti:

1) è (sono) stato (i) esaminato (i) in data odierna e non presenta (presentano) alcun segno clinico di malattia;

2) non deve (devono) essere eliminato (i) nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa in applicazione nello Stato membro;

3) — non proviene (provengono) dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro/paese terzo oggetto di misure restrittive a causa della peste equina, oppure
   — proviene (provengono) dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro oggetto di misure restrittive a causa della peste equina ed è (sono) stato (i) sottoposto (i) con risultati soddisfacenti, nel centro di quarantena di .... fra il .... e il ...., alle prove contemplate all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE ([b]),
   — non e (sono) stato (i) vaccinato (i) contro la peste equina, oppure
   — e (sono) stato (i) vaccinato (i) contro la peste equina in data .... ([b]);

4) non proviene (provengono) da un allevamento cui si applicano misure di divieto per motivi di polizia sanitaria e non ha (hanno) avuto contatti con gli equidi di un'azienda cui si applica un divieto per motivi di polizia sanitaria:
   — per gli equidi sospetti di essere colpiti da durina, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data dell'ultimo contatto o del possibile contatto con un equide malato. Tuttavia, ove si tratti di uno stallone, il divieto vige fino alla sua castrazione,
   — in caso di morva e di encefalomielite equina, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati,
   — in caso di anemia infettiva, per il periodo necessario affinché, a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di 3 mesi,
   — per la durata di sei mesi a decorrere dall'ultimo caso accertato di stomatite vescicolosa,
   — per la durata di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato di rabbia,
   — per la durata di quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato di carbonchio ematico,
   — se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per la durata di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, per il quale la durata del divieto è di 15 giorni;

5) non ha (hanno), a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia o da infezione contagiosa nel corso degli ultimi 15 giorni.

V. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.

Fatto a .... il ....

Timbro

(Firma)

Nome in stampatello e qualifica del veterinario ([c])

[a] Queste informazioni non sono richieste in caso di accordo concluso ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE.

[b] Cancellare la menzione inutile.

[c] In Germania «Beamteter Tierarzt»; in Belgio «Inspecteur vétérinaire» o «Inspecteur Dierenarts»; in Francia «Vétérinaire officiel»; in Italia «Veterinario ufficiale»; in Lussemburgo «Inspecteur vétérinaire»; nei Paesi Bassi «Officieel Dierenarts»; in Danimarca «Embeds Dyrlaege»; in Irlanda «Veterinary Inspector»; nel Regno Unito «Veterinary Inspector»; in Grecia «Επίσημος κτηνίατρος»; in Spagna «Inspector Veterinario»; in Portogallo «Inspector Veterinário».

ALLEGATO 3

IMPORTAZIONE DEFINITIVA DI EQUIDI NELLA U.E.

Gruppo *A*

Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera.

Gruppo *B*

Australia, Bielorussia, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria.

Gruppo *C*

Canada, Giappone (2), Hong Kong (2), Stati Uniti.

Gruppo *D*

Argentina, Barbados (2), Bermuda (2), Bolivia (2), Brasile (1), Cile, Cuba (2), Giamaica (2), Messico, Paraguay, Uruguay.

Gruppo *E*

Algeria, Bahrein (2), Emirati Arabi Uniti (2), Giordania (2), Israele, Kuwait (2), Libia (2), Malta, Maurizio, Oman (2), Tunisia.

---

(1) Regionalizzazione del Paese attuata con decisione della Commissione U.E.
(2) Solo cavalli registrati.

ALLEGATO 4

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia o Svizzera

Numero del certificato: ....

Paese terzo speditore ([1]): ....

Ministero competente: ....

Riferimento al certificato di igiene animale: ....

I. Identificazione dell'animale

Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto): ....

(b) Convalidato da: ....
(autorità competente)

II. Origine e destinazione dell'animale

L'animale è spedito da: ....
(luogo di esportazione)

direttamente a: ....
(Stato membro e luogo di destinazione)

— a piedi ([2])

oppure

— a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave: ....

....
[Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso ([2])]

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (3);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (2),

oppure

— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12) (2) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il .... (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

v) — qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) (2),

oppure

— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) (2) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il .... (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,

oppure

— lo sperma dell'animale ha reagito negativamente (2) ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il .... (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

— non è stato vaccinato contro la peste equina (2),

— è stato vaccinato contro la peste equina il .... (2) (4);

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;

i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

j) ha reagito negativamente alla seguente prova effettuata su un campione di sangue prelevato il .... (4), vale a dire non più di 30 giorni prima dell'esportazione:

— test di Coggins per l'anemia infettiva.

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

....

(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto .... (nome in stampatello)

[proprietario, o suo rappresentante (2), dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.

   Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.

2. L'animale è rimasto in .... fin dalla nascita oppure è entrato nel paese (paese esportatore) esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione.

(luogo e data)

....

(firma)

—

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

(2) Cancellare la menzione inutile.

(3) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.

(4) Indicare la data.

Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

ALLEGATO 5

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Australia, Belarus, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria

Numero del certificato: ....

Paese terzo speditore (1): ....

Ministero competente: ....

Riferimento al certificato di igiene animale: ....

I. **Identificazione dell'animale**

Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto): ....

(b) Convalidato da: ....
(autorità competente)

II. **Origine e destinazione dell'animale**

L'animale è spedito da: ....
(luogo di esportazione)

direttamente a: ....
(Stato membro e luogo di destinazione)

— a piedi (2)

oppure

— a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave: ....

[Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso (2)]

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

III. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (3);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa ([2]),

oppure

— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12) ([2]) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il .... ([4]), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

v) — qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) ([2]),

oppure

— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ([2]) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il .... ([4]), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,

oppure

— lo sperma dell'animale ha reagito negativamente ([2]) ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il .... ([4]), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

— non è stato vaccinato contro la peste equina ([2]),

— è stato vaccinato contro la peste equina il .... ([2]) ([4]);

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;

i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

j) ha reagito negativamente alle seguenti prove effettuate su un campione di sangue prelevato il .... ([4]), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione:
- test di Coggins per l'anemia infettiva;
- test di fissazione del complemento per la durina ([6]) (titolo 1/10);
- test di fissazione del complemento per la morva ([6]) (titolo 1/10).

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto .... (nome in stampatello)
[proprietario, o suo rappresentante ([2]), dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.
   Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.

2. L'animale è rimasto in .... fin dalla nascita oppure è entrato nel paese
   (paese esportatore)
   esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione.

(luogo e data) ....
(firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.
(2) Cancellare la menzione inutile.
(3) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.
(4) Indicare la data.
Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.
(5) Per Belarus, Estonia, Lettonia, Lituania, Russia e Ucraina gli esami di laboratorio devono essere eseguiti da un laboratorio approvato dallo Stato membro di destinazione. I risultati degli esami, certificati dal laboratorio, devono essere allegati al certificato di polizia sanitaria che accompagna l'animale.
(6) I test della morva e della durina non sono necessari per animali provenienti dall'Australia o dalla Nuova Zelanda.

ALLEGATO 6

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Giappone o Hong Kong nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Canada e Stati Uniti

Numero del certificato: ....

Paese terzo speditore ([1]): ....

Ministero competente: ....

Riferimento al certificato di igiene animale: ....

I. Identificazione dell'animale

Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto): ....

(b) Convalidato da: ....
(autorità competente)

II. Origine e destinazione dell'animale

L'animale è spedito da: ....
(luogo di esportazione)

direttamente a: ....
(Stato membro e luogo di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave: ....

(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia ([2]);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa ([3]), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1/12) ([1]) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il .... ([3]), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

v) — qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) ([3]), a meno che l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ([3]) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il .... ([3]), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,

oppure

— lo sperma dell'animale ha reagito negativamente ([3]) ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il .... ([3]), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

— non è stato vaccinato contro la peste equina ([3]),

— è stato vaccinato contro la peste equina il .... ([3]) ([4]);

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;

i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

j) ha reagito negativamente alla seguente prova effettuata su un campione di sangue prelevato il .... ([4]), vale a dire non più di 30 giorni prima dell'esportazione:

— test di Coggins per l'anemia infettiva;

k) — non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana ([3]),

oppure

— è stato vaccinato il .... ([4]), vale a dire almeno 6 mesi prima dell'isolamento precedente l'esportazione ([3]);

l) è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con vaccino inattivato il .... (3) (4) (5), oppure contro l'encefalomielite giapponese-B il .... (3) (4) (5), vale a dire nei 6 mesi precedenti l'esportazione, ma almeno 30 giorni prima di quest'ultima, oppuro è stato sottoposto a test di inibizione dell'agglutinazione del sangue per l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima dell'esportazione, e cioè rispettivamente il .... (4) e il .... (4) con reazione nagativa, qualora l'animale non sia stato vaccinato (3), oppure senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato più di 6 mesi prima (3).

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto .... (nome in stampatello)
[proprietario, o suo rappresentante (3), dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.

   Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.

2. L'animale è rimasto in .... fin dalla nascita oppure è entrato nel paese
   (paese esportatore)
   esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione.

(luogo e data) (firma)

---

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.
(2) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.
(3) Cancellare la menzione inutile.
(4) Indicare la data.
Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.
(5) I requisiti relativi ai test o alle vaccinazioni contro l'encefalomielite equina occidentale e orientale sono d'applicazione solo per animali provenienti dal Canada o dagli Stati Uniti; la vaccinazione contro l'encefalomielite diapponnese-B è richiesta solo per animali provenienti dal Giappone o da Hong Kong.

ALLEGATO 7

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Barbados, Bermuda, Bolivia, Cuba o Giamaica nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Argentina, Brasile, Cile, Messico, Paraguay o Uruguay

Numero del certificato: ....

Paese terzo speditore ([1]): ....

Ministero competente: ....

Riferimento al certificato di igiene animale: ....

I. Identificazione dell'animale

Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto): ....

(b) Convalidato da: ....
(autorità competente)

II. Origine e destinazione dell'animale

L'animale è spedito da: ....
(luogo di esportazione)

direttamente a: ....
(Stato membro e luogo di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave: ....

(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia ([2]);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (3), a meno che l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12) (3) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il .... (3), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

v) — qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) (3), a meno che l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) (3) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il .... (3), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,

oppure

— lo sperma dell'animale ha reagito negativamente (3) ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il .... (3), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

— non è stato vaccinato contro la peste equina (3),

— è stato vaccinato contro la peste equina il .... (3) (4);

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;

i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

j) ha reagito negativamente alle seguenti prove effettuate su campioni di sangue prelevati il .... (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione:

— test di Coggins per l'anemia infettiva;

— test di fissazione del complemento per la durina (titolo 1/10);

— test di fissazione del complemento per la morva (titolo 1/10);

— test di fissazione del complemento per la piroplasmosi (babesia equi e babesia caballi) titolo 1/5);

k) non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana ([3]), oppure è stato vaccinato il .... ([4]), vale a dire almeno 6 mesi prima dell'isolamento precedente l'esportazione ([3]);

l) è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con vaccino inattivato il .... ([4]), vale a dire nei 6 mesi precedenti l'esportazione, ma almeno 30 giorni prima di quest'ultima ([2]), oppure è stato sottoposto a test di inibizione dell'agglutinazione del sangue per l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con due prove efettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima dell'esportazione, e cioè rispettivamente il .... ([4]) e il .... ([4]), con reazione negativa, qualora l'animale non sia stato vaccinato ([3]), oppure senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato più di 6 mesi prima ([3]).

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) *Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.*

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto .... (nome in stampatello)
(proprietario, o suo rappresentante ([1]), dell'animale descritto più sopra)

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.

   Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.

2. L'animale è rimasto in .... (paese esportatore) fin dalla nascita oppure è entrato nel paese esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione.

(luogo e data) (firma)

([1]) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.
([2]) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.
([3]) Cancellare la menzione inutile.
([4]) Indicare la data.
Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

ALLEGATO 8

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Bahrein, Emirati arabi uniti, Giordania, Kuwait, Libia o Oman nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Algeria, Israele, Malta, Maurizio o Tunisia

Numero del certificato: ....

Paese terzo speditore ([1]): ....

Ministero competente: ....

Riferimento al certificato di igiene animale: ....

I. Identificazione dell'animale

Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto): ....

(b) Convalidato da: ....
(autorità competente)

II. Origine e destinazione dell'animale

L'animale è spedito da: ....
(luogo di esportazione)

direttamente a: ....
(Stato membro e luogo di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave: ....

(indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia ([2]);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 40 giorni precedenti la spedizione è rimasto in un centro di isolamento riconosciuto, protetto da insetti vettori;

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (3),

oppure

— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12) (3) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il .... (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

v) — qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) (3),

oppure

— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) (3) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'AVE su un campione di sangue prelevato il .... (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,

oppure

— lo sperma dell'animale ha reagito negativamente (3) ad una prova di isolamento del virus dell'AVE su un prelievo effettuato il .... (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

— non è stato vaccinato contro la peste equina (3),

— è stato vaccinato contro la peste equina il .... (3) (4);

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;

i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

j) ha reagito negativamente alle seguenti prove effettuate su campione di sangue prelevati il .... (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione:

— test di Coggins per l'anemia infettiva;

— test di fissazione del complemento per la durina (titolo 1/10);

— test di fissazione del complemento per la morva (totolo 1/10);

— test di fissazione del complemento per la piroplasmosi (babesia equi e babesia caballi) titolo 1/5);

k) è stato sottoposto a un test di peste equina secondo il metodo di cui all'allegato D della direttiva 90/426/CEE del Consiglio con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di tempo compreso tra i 21 e i 30 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima dell'esportazione, e cioè rispettivamente il .... (4) e il .... (4) con reazione negativa, qualora l'animale non sia stato vaccinato (3), oppure senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato (3).

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

....
(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto .... (nome in stampatello)
[proprietario, o suo rappresentante (3), dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.

   Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.

2. L'animale è rimasto in .... fin dalla nascita oppure è entrato nel paese
   (paese esportatore)
   esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione.

....
(luogo e data) (firma)

---

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.
(2) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.
(3) Cancellare la menzione inutile.
(4) Indicare la data.
Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

ALLEGATO 9

IMPORTAZIONE TEMPORANEA DI EQUIDI NEL TERRITORIO DELLA U.E.

Gruppo *A*

Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera.

Gruppo *B*

Australia, Bielorussia, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Iugoslavia, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria.

Gruppo *C*

Canada, Giappone, Hong Kong, Stati Uniti.

Gruppo *D*

Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile (1), Cile, Colombia (1), Costa Rica (1), Cuba, Equador (1), Giamaica, Messico, Paraguay, Perù (1), Uruguay, Venezuela (1).

Gruppo *E*

Algeria, Bahrein, Egitto (1), Emirati arabi uniti, Giordania, Israele, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia (1).

---

(1) Regionalizzazione del Paese attuata con decisione della Commissione U.E.

ALLEGATO 10

CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia o Svizzera

N. del certificato : ....

Paese terzo speditore (¹) : ....

Ministero competente : ....

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto) : ....

b) Convalidato da : ....
(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da : ....
(luogo di esportazione)

a : ....
(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore : ....

Nome e indirizzo del destinatario : ....

....

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti :

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie : peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico ;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (²) ;

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva ;

d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria :

— nel paese di spedizione

e/o

— in uno Stato membro della Comunità

e/o

— in Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Cecoslovacchia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Iugoslavia, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA (¹).

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea ;

e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale :

i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,

ii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,

iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi dei morva,

iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (¹), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1 : 12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata il .... (¹), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione (¹) (¹);

v) qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (¹), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1 : 4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite equina effettuata il .... (¹), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, (¹) (¹) oppure lo sperma dell'animale abbia reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata il .... (¹), vale a dire nei ventuno giorni precedenti l'esportazione (¹) (¹);

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina

— non è stato vaccinato contro la peste equina (¹)

oppure

— è stato vaccinato contro la peste equina il .... (¹) (¹) (¹);

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;

h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.

IV. Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (¹) nella quale si precisa che

— il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,

— le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ....
[proprietario o suo rappresentante (¹)],

del cavallo sopra descritto:

1) dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni;

2) conferma quanto dichiarato al punto IV;

3) dichiara che il cavallo è rimasto in .... (paese esportatore) sin dalla nascita oppure è entrato in .... (paese esportatore) il .... (¹) (¹).

(luogo e data) (firma)

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale

....

(Nome, in stampatello, e qualifica)

VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità : ....

....

....

(timbro e firma del veterinario ufficiale)

Data di esportazione : ....

VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame	Luogo dell'esame	Luogo di destinazione	Timbro e firma del veterinario ufficiale

....

(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(*) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

(*) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente ; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

(*) Cancellare la menzione inutile.

(*) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

(*) Indicare la data.

ALLEGATO 11

CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Australia, Belarus, Bulgaria, Croazia, Cecoslovacchia, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Ucraina, Iugoslavia

N. del certificato : ....

Paese terzo speditore (¹) : ....

Ministero competente : ....

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto) : ....

b) Convalidato da : ....
(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da : ....
(luogo di esportazione)

a : ....
(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore : ....

Nome e indirizzo del destinatario : ....

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti :

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie : peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico ;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (²) ;

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva ;

d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria :

— nel paese di spedizione

e/o

— in uno Stato membro della Comunità

e/o

— in Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Cecoslovacchia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Iugoslavia, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA (¹).

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea ;

e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale :

i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,

ii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,

iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi dei morva,

iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (¹), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo I : 12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata il .... (¹), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione (¹) (¹);

v) qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (¹), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo I : 4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite equina effettuata il .... (¹), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, (¹) (¹) oppure lo sperma dell'animale abbia reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata il .... (¹), vale a dire nei ventuno giorni precedenti l'esportazione (¹) (¹);

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina

— non è stato vaccinato contro la peste equina (¹)

oppure

— è stato vaccinato contro la peste equina il .... (¹) (¹) (¹);

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;

h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.

i) ha reagito negativamente ad un test di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato il .... (¹), vale a dire nei tre mesi precedenti l'esportazione. (¹)

IV. Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (¹) nella quale si precisa che

— il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,

— le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ....
(proprietario o suo rappresentante (¹))
del cavallo sopra descritto:

1) dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni;

2) conferma quanto dichiarato al punto IV;

3) dichiara che il cavallo è rimasto in .... (paese esportatore) sin dalla nascita oppure è entrato in .... (paese esportatore) il .... (¹) (¹).

(luogo e data) (firma)

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale

(Nome, in stampatello, e qualifica)

VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità : ....

(timbro e firma del veterinario ufficiale)

Data di esportazione : ....

VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame	Luogo dell'esame	Luogo di destinazione	Timbro e firma del veterinario ufficiale

(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(¹) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

(²) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente ; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

(³) Cancellare la menzione inutile.

(⁴) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

(⁵) Indicare la data.

ALLEGATO 12

CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Canada, Hong Kong, Giappone, Stati Uniti d'America

N. del certificato : ....

Paese terzo speditore (¹) : ....

Ministero competente : ....

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto) : ....

b) Convalidato da : ....
(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da : ....
(luogo di esportazione)

a : ....
(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore : ....

Nome e indirizzo del destinatario : ....

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti :

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie : peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico ;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (²) ;

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva ;

d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria :

— nel paese di spedizione

e/o

— in uno Stato membro della Comunità

e/o

— in Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Cecoslovacchia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Iugoslavia, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA (¹).

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea ;

e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale :

i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,

ii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,

iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi dei morva,

iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (¹), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1 : 12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata il .... (¹), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione (¹) (²) ;

v) qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (*), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1 : 4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite equina effettuata il .... (*), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, (*) (*) oppure lo sperma dell'animale abbia reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata il .... (*), vale a dire nei ventuno giorni precedenti l'esportazione (*) (*);

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina

— non è stato vaccinato contro la peste equina (*)

oppure

— è stato vaccinato contro la peste equina il .... (*) (*) (*);

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;

h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.

i) ha reagito negativamente ad un testi di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato il .... (*), vale a dire nei tre mesi precedenti l'esportazione; (*)

j) non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana nel corso degli ultimi sei mesi; (*)

k) è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina americana di tipo ovest (WEE) e di tipo est (EEE) con vaccino inattivato il .... (*) e contro l'encefalite giapponese B il .... (*), vale a dire nei sei mesi precedenti l'esportazione ma a non meno di 30 giorni dalla stessa, oppure è stato sottoposto ad un test di inibizione dell'emoagglutinazione per la diagnosi della WEE e della EEE, con due prove effettuate ad un intervallo di 21 giorni, la seconda delle quali eseguita nei dieci giorni precedenti l'esportazione, vale a dire il .... (*) e il .... (*), con reazione negativa, se l'animale non è stato vaccinato (*), ovvero senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato più di sei mesi or sono (*) (*).

IV. Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (*) nella quale si precisa che

— il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,

— le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ....
[proprietario o suo rappresentante (*)],

del cavallo sopra descritto:

1) dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni;

2) conferma quanto dichiarato al punto IV;

3) dichiara che il cavallo è rimasto in .... (paese esportatore) sin dalla nascita oppure è entrato in .... (paese esportatore) il .... (*) (*).

....
(luogo e data) (firma)

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale

....

(Nome, in stampatello, e qualifica)

VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità : ....

....

(timbro e firma del veterinario ufficiale)

Data di esportazione : ....

VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame	Luogo dell'esame	Luogo di destinazione	Timbro e firma del veterinario ufficiale

(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(1) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

(2) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente ; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

(5) Indicare la data.

(6) La vaccinazione o le prove relative a WEE e EEE riguardano esclusivamete il Canada e gli Stati Uniti ; la vaccinazione contro l'encefalite giapponese B riguarda Hong Kong e il Giappone.

ALLEGATO 13

CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costarica, Cuba, Ecuador, Giamaica, Messico, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela

N. del certificato : ....

Paese terzo speditore (¹) : ....

Ministero competente : ....

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto) : ....

b) Convalidato da : ....
(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da : ....
(luogo di esportazione)

a : ....
(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore : ....

Nome e indirizzo del destinatario : ....

....

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti :

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie : peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico ;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia ([illegible]) ;

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva ;

d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria :

— nel paese di spedizione

e/o

— in uno Stato membro della Comunità

e/o

— in Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Cecoslovacchia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Iugoslavia, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA ([illegible]).

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea ;

e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale :

i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,

ii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,

iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di morva,

iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa ([illegible]), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1 : 12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata il .... ([illegible]), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione ([illegible]) ([illegible]) ;

v) qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (¹), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1 : 4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite equina effettuata il .... (¹), vale à dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, (¹) (²) oppure lo sperma dell'animale abbia reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata il .... (¹), vale a dire nei ventuno giorni precedenti l'esportazione (¹) (²);

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina

— non è stato vaccinato contro la peste equina (¹)

oppure

— è stato vaccinato contro la peste equina il .... (¹) (¹) (¹);

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;

h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.

i) ha reagito negativamente ad un test di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato il .... (¹), vale a dire nei trenta giorni precedenti l'esportazione (¹);

j) non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana nel corso degli ultimi sei mesi (¹);

k) è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina americana di tipo ovest (WEE) e di tipo est (EEE) con vaccino inattivato il .... (¹), vale a dire nei sei mesi precedenti precedenti l'esportazione ma a non meno di 30 giorni dalla stessa, oppure è stato sottoposto ad un test di inibizione dell'emoagglutinazione per la diagnosi della WEE e della EEE, con due prove effettuate ad un intervallo di 21 giorni, la seconda delle quali eseguita nei dieci giorni precedenti l'esportazione, vale a dire il .... (¹) e il .... (¹), con reazione negativa, se l'animale non è stato vaccinato (¹), ovvero senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato più di sei mesi or sono (¹).

IV. Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (¹) nella quale si precisa che

— il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,

— le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ....

[proprietario o suo rappresentante (¹)]

del cavallo sopra descritto:

1) dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni;

2) conferma quanto dichiarato al punto IV;

3) dichiara che il cavallo è rimasto in .... (paese esportatore) sin dalla nascita oppure è entrato in .... (paese esportatore) il .... (¹) (¹).

(luogo e data) (firma)

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale

....

(Nome, in stampatello, e qualifica)

VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità : ....

....

(timbro e firma del veterinario ufficiale)

Data di esportazione : ....

VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame	Luogo dell'esame	Luogo di destinazione	Timbro e firma del veterinario ufficiale

(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(¹) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

(²) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente ; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

(³) Cancellare la menzione inutile.

(⁴) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

(⁵) Indicare la data.

ALLEGATO 14

CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a novanta giorni, di cavalli registrati provenienti da Algeria, Bahrein, Egitto, Israele, Giordania, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia, Emirati arabi uniti

N. del certificato : ....

Paese terzo speditore (¹) : ....

Ministero competente : ....

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto) : ....

b) Convalidato da : ....
(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da : ....
(luogo di esportazione)

a : ....
(Stato membro e luogo di destinazione)

Nome e indirizzo dello speditore : ....

....

Nome e indirizzo del destinatario : ....

....

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti :

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie : peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (²);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei quaranta giorni immediatamente precedenti l'esportazione è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria :

— nel paese di spedizione, in isolamento
e/o
— in uno Stato membro della Comunità
e/o
— in Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Cecoslovacchia, Croazia, Estonia, Finlandia, Giappone, Groenlandia, Hong Kong, Islanda, Iugoslavia, Lettonia, Lituania, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria, USA (¹).

se il cavallo è giunto nel paese di spedizione da uno dei paesi elencati al terzo trattino, l'importazione è avvenuta nell'osservanza di condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle che si sarebbero dovute rispettare se fosse stato importato direttamente nella Comunità europea;

e) non proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale :

i) negli ultimi due anni sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,

ii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di durina,

iii) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi dei morva,

iv) negli ultimi sei mesi sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (³), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1 : 12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata il .... (³), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione (³) (⁴);

v) qualora si tratti di un maschio non castrato, negli ultimi sei mesi sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (²), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1 : 4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite equina effettuata il .... (²), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, (²) (⁴) oppure lo sperma dell'animale abbia reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata il .... (²), vale a dire nei ventuno giorni precedenti l'esportazione (²) (⁴);

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina

— non è stato vaccinato contro la peste equina (²)

oppure

— è stato vaccinato contro la peste equina il .... (²) (⁴) (²);

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo dei quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato, oppure, se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;

h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.

i) il suo sangue è stato sottoposto alle seguenti prove:

— test di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato il .... (²), vale a dire nei trenta giorni precedenti l'esportazione, con risultati negativi (⁴),

— reazione di fissazione del complemento per la diagnosi della durina, effettuata il .... (²), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, con risultati negativi (titolo 1 : 10) (⁴),

— reazione di fissazione del complemento per la diagnosi della morva, effettuata il .... (²), vale a dire nei dieci giorni precedenti l'esportazione, con risultati negativi (tiolo 1 : 10) (⁴),

— diagnosi della peste equina secondo il metodo di cui all'allegato D della direttiva 90/426/CEE, con due prove effettuate ad un intervallo di 21 giorni, la seconda delle quali eseguita nei dieci giorni precedenti l'esportazione, vale a dire il .... (²) e il .... (²), ovvero senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato. (⁴)

IV. Sono in possesso di una dichiarazione scritta del proprietario o del suo rappresentante (²) nella quale si precisa che

— il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equini non scortati da certificato analogo al presente e il trasporto sarà effettuato con un veicolo preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione,

— le condizioni di cui al punto III, lettera d) sono rispettate.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ....
(proprietario o suo rappresentante (²))

del cavallo sopra descritto:

1) dichiara che il cavallo rimarrà nella Comunità europea per un periodo non superiore a novanta giorni;

2) conferma quanto dichiarato al punto IV;

3) dichiara che il cavallo è rimasto in .... (paese esportatore) sin dalla nascita oppure è entrato in .... (paese esportatore) il .... (²) (²).

....
(luogo e data) (firma)

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale

....

(Nome, in stampatello, e qualifica)

VI. Data e luogo di entrata nel territorio della Comunità : ....

....

....

(timbro e firma del veterinario ufficiale)

Data di esportazione : ....

VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito dallo Stato membro di cui al punto II ad un altro Stato membro, la validità del certificato deve venir prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il periodo globale di permanenza sul territorio della Comunità non deve superare i novanta giorni.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c), g) e h) del presente certificato.

Data dell'esame	Luogo dell'esame	Luogo di destinazione	Timbro e firma del veterinario ufficiale

....

(cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(1) O parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE.

(2) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o *l'ultimo giorno lavorativo precedente*; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nella Comunità.

(3) Cancellare la menzione inutile.

(4) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

(5) Indicare la data.

ALLEGATO 15

REINTRODUZIONE DI EQUIDI NEL TERRITORIO DELLA U.E.

Gruppo *A*

Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera.

Gruppo *B*

Australia, Bielorussia, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria.

Gruppo *C*

Canada, Giappone, Hong Kong, Stati Uniti.

Gruppo *D*

Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile (1), Cile, Colombia (1), Costa Rica (1), Cuba, Equador (1), Giamaica, Messico, Paraguay, Perù (1), Uruguay, Venezuela (1).

Gruppo *E*

Algeria, Bahrein, Egitto (1), Emirati arabi uniti, Giordania, Israele, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia (1).

---

(1) Regionalizzazione del Paese attuata con decisione della Commissione U.E.

ALLEGATO 16

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione nel territorio della Comunità di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a trenta giorni in

Gruppo A

Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera

Gruppo B

Australia, Belarus, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria

Gruppo C

Canada, Giappone, Hong-Kong, Stati Uniti d'America

Gruppo D

Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile (1), Cile, Colombia (1), Costa Rica (1), Cuba, Equador (1), Giamaica, Messico, Paraguay, Perù (1), Uruguay, Venezuela (1)

Gruppo E

Algeria, Bahrein, Egitto (1), Emirati arabi uniti, Giordania, Israele, Kuwait, Libia, Malta, Maurizio, Oman, Tunisia, Turchia (1)

Numero del certificato: ....

Paese terzo speditore (1): ....

Ministero competente: ....

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione (passaporto): ....

b) Convalidato da: ....
(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da: ....
(luogo di esportazione)

a:
(Stato membro e luogo di destinazione)

— a piedi (2)

oppure

— a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave: ....
(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso (2))

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (3);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) non è rimasto al di fuori del territorio CEE per un periodo ininterrotto superiore a trenta giorni ed è stato importato nel paese di spedizione (1) il .... (4) da uno Stato membro CEE o da un paese appartenente allo stesso gruppo (vedi sopra); inoltre, dalla sua uscita dal territorio CEE non è mai stato in un paese diverso da quelli dello stesso gruppo; è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria, alloggiato in stalle isolate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante corse, competizioni o manifestazioni culturali;

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina,

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina;

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,

iv) con riguardo all'arterite virale equina, per un periodo di sei mesi,

v) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,

vi) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;

h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.

IV. Il cavallo sarà trasferito con un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante (2), è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

....

(Nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto .... (nome in stampatello)
proprietario, o suo rappresentante [2], del cavallo sopra descritto

dichiara quanto segue:

1. Il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.
2. *Le condizioni di cui alla lettera d) del punto III sono soddisfatte.*
3. Il cavallo è stato esportato dal territorio CEE il .... [4].

(Luogo e data) (firma)

---

[1] Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, come stabilito dalla decisione 92/160/CEE della Commissione, ultima versione.
[2] Cancellare la menzione inutile.
[3] Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso il luogo di destinazione oppure l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.
[4] Indicare la data.

ALLEGATO 17

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni di equidi da macello inviati direttamente ad un mattatoio nel territorio della Comunità europea

Numero del certificato: ....

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente: ....

Riferimento al certificato di igiene animale: ....

Numero di animali: ....
(in lettere)

I. Identificazione degli animali

Numero di animali (*)	Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione (**) e identificazione

(*) Il marchio speciale è costituito dal simbolo «S» marchiato a fuoco sullo zoccolo della zampa anteriore sinistra.
(**) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino, purché venga indicato il numero.
a) Numero del documento di identificazione (passaporto): ....
b) Convalidato da: ....
(autorità competente)

II. Origine e destinazione degli animali

Gli animali sono spediti da:
(luogo di esportazione)

direttamente a: ....
(Stato membro e mattatoio di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave (3): ....
(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

III. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto certifica che gli animali di cui sopra soddisfano i seguenti requisiti:

a) provengono da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun segno clinico di malattia (²);

c) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei 90 giorni immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore ai 90 giorni) sono rimasti in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione sono rimasti isolati da equidi di stato sanitario non equivalente;

e) provengono dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (³),

oppure

— gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/12) (³) a prove di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su campioni di sangue prelevati il ...... (⁴), vale a dire non più di 10 giorni prima dell'esportazione;

v) — qualora si tratti di maschi non castrati, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) (³),

oppure

— gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/4 (³) a prove di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina su campioni di sangue prelevati il .... (⁴), vale a dire non più di dieci giorni prima dell'esportazione,

oppure

— lo sperma degli animali ha reagito negativamente (³) ad una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina su prelievi effettuati il .... (⁴), vale a dire non più di ventuno giorni prima dell'esportazione;

f) non provengono dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

— non sono stati vaccinati contro la peste equina (³),

oppure

— sono stati vaccinati contro la peste equina il .... (³) (⁴);

g) non provengono da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non hanno avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpito dalla malattia;

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni, a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

h) non hanno, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

i) a quanto mi consta non sono state somministrate loro sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestagene a fini di ingrasso;

j) hanno reagito negativamente ai seguenti test su campioni di sangue prelevati il .... ([4]), vale a dire non più di 10 giorni prima dell'esportazione:
— test di Coggins per l'anemia infettiva;
— test di fissazione del complemento per la morva (titolo 1/10) ([5]).

IV. Gli animali saranno trasferiti tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione firmata dal proprietario o dal suo rappresentante è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto .... (nome in stampatello)
[proprietario, o suo rappresentante ([3]) degli animali descritti più sopra]

dichiara quanto segue:

1. Gli animali saranno trasferiti direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi non scortati da un certificato analogo.

   Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere degli animali potranno essere efficacemente protette.

2. Gli animali sono rimasti in .... (paese esportatore) fin dalla nascita oppure sono entrati nel paese esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione ([3]).

(luogo e data) (firma)

([1]) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.
([2]) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui gli animali sono caricati sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione. Esso accompagna la spedizione e riguarda soltanto gli animali trasportati nello stesso carro ferroviario, autocarro, aeromobile o nave e ritirati immediatamente in un mattatoio.
([3]) Cancellare la menzione inutile.
([4]) Indicare la data.
([5]) I test della morva non sono necessari per gli animali provenienti dai seguenti paesi: Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda, Canada, Stati Uniti d'America.

ALLEGATO 18

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni di equidi da macello destinati a transitare da un mercato o centro di raccolta nel territorio della Comunità europea

Numero del certificato: ....

Paese terzo speditore ([1]): ....

Ministero competente: ....

Riferimento al certificato di igiene animale: ....

Numero di animali: ....

(in lettere)

I. Identificazione degli animali

Numero di animali (*)	Specie equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione (**) e identificazione

(*) Il marchio speciale è costituito dal simbolo «S» marchiato a fuoco sullo zoccolo della zampa anteriore sinistra.
(**) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.
(a) Numero del documento di identificazione (passaporto): ....
(b) Convalidato da: ....
(autorità competente)

II. Origine e destinazione degli animali

Gli animali sono spediti da:

(luogo di esportazione)

direttamente a: ....
(Stato membro e mattatoio di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave ([4]): ....
(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che gli animali di cui sopra soddisfano i seguenti requisiti:

a) provengono da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun segno clinico di malattia (²);

c) non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei tre mesi immediatamente precedenti la loro esportazione (o dalla nascita, se di età inferiore a 3 mesi) sono rimasti in allevamenti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e

— provengono da un paese (¹) elencato nei gruppi A, B, C o D (³) e sono rimasti isolati da equidi di stato sanitario non equivalente nei 30 giorni precedenti la loro spedizione (⁴),

oppure

— provengono da un paese (¹) elencato nel gruppo E (³) e sono rimasti in un centro di isolamento riconosciuto, protetti da insetti vettori, nei 40 giorni precedenti la loro spedizione (⁴);

e) provengono dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (⁴),

oppure

— gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/12) (⁴) a prove di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su campioni di sangue prelevati il .... (⁵), vale a dire non più di 10 giorni prima dell'esportazione;

v) — qualora si tratti di maschi non castrati, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (AVE) (⁴),

oppure

— gli animali hanno reagito negativamente (titolo 1/4) (⁴) a prove di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina su campioni di sangue prelevati il .... (⁵), vale a dire non più di dieci giorni prima dell'esportazione,

oppure

— lo sperma degli animali ha reagito negativamente (⁴) ad una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina su prelievi effettuati il .... (⁵), vale a dire non più di ventuno giorni prima dell'esportazione;

f) non provengono dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

— non sono stati vaccinati contro la peste equina (⁴),

oppure

— sono stati vaccinati contro la peste equina il .... (⁴) (⁵);

g) non provengono da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non hanno avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni, a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni.

h) non hanno, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

i) a quanto mi consta non sono state somministrate loro sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestagene a fini di ingrasso;

j) hanno reagito negativamente ai seguenti test effettuati su campioni di sangue prelevati il .... (5), vale a dire non più di 10 giorni prima della loro esportazione:
- test di Coggins per l'anemia infettiva,
- test di fissazione del complemento per la morva (6) (titolo 1/10),
- test di fissazione del complemento per la durina (6) (titolo 1/10),
- test di fissazione del complemento per la piroplasmosi (babesia equi e babesia caballi) (7) (8) (titolo 1/5);

k) sono stati sottoposti al test della peste equina secondo il metodo di cui all'allegato D della direttiva 90/426/CEE con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di tempo compreso tra i 21 e i 30 giorni, il secondo dei quali non più di 10 giorni prima della loro esportazione (7) e cioè, rispettivamente, il .... (5) e il.......... (5),
- con reazione negativa qualora gli animali non siano stati vaccinati (4),

  oppure
- senza aumento del numero di anticorpi, se gli animali sono stati vaccinati (4);

l) non sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina venezuelana (4) (8),

oppure

sono stati vaccinati il .... (5), vale a dire almeno 6 mesi prima dell'isolamento precedente la loro esportazione (4);

m) sono stati vaccinati contro l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con vaccino inattivato il.......... (5), vale a dire nei 6 mesi precedenti la loro esportazione, ma almeno 30 giorni prima di quest'ultima (4) (8) (9),

oppure sono stati sottoposti a test di inibizione dell'agglutinazione del sangue per l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima della loro esportazione e cioè, rispettivamente, il .... (5) e il .... (5) con reazione negativa, qualora gli animali non siano stati vaccinati (4), oppure

senza aumento del numero di anticorpi, se gli animali sono stati vaccinati più di 6 mesi prima (4).

IV. Gli animali saranno trasferiti tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione firmata dal proprietario o dal suo rappresentante è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

....

(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto .... (nome in stampatello)
(proprietario, o suo rappresentante (4), degli animali descritti più sopra)
dichiara quanto segue:

1. Gli animali saranno trasferiti direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.

   Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere degli animali potranno essere efficacemente protette.

2. Gli animali sono rimasti in .... (paese esportatore) fin dalla nascita oppure entrati nel paese esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione (4).

(luogo e data) (firma)

---

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.
(2) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui gli animali sono caricati sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione. Esso accompagna la spedizione e riguarda soltanto gli animali trasportati nello stesso carro ferroviario, autocarro, aeromobile o nave.
(3) Gruppo A: Austria, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera
Gruppo B: Australia, Belarus, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria
Gruppo C: Canada, Stati Uniti d'America
Gruppo D: Argentina, Brasile (1), Cile, Cuba, Messico, Paraguay, Uruguay
Gruppo E: Algeria, Israele, Malta, Maurizio, Tunisia
(4) Cancellare la menzione inutile.
(5) Indicare la data.
(6) I test della morva e della durina non sono necessari per gli animali provenienti da paesi dei gruppi A e C, dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
(7) Solo per i paesi del gruppo E.
(8) Solo per i paesi del gruppo D.
(9) Solo per i paesi del gruppo C.

ALLEGATO 19

MINISTERO DELLA SANITÀ

Posto di ispezione frontaliero di ....

Al sig. ....
Al PIF (1) ....
Alla dogana (2) ....
Al Ministero della sanità - D.G.S.V. - Div. IV - ROMA

Il sottoscritto, direttore del posto di ispezione frontaliero di ....

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243;

Vista la domanda del sig. .... inoltrata al Ministero della sanità al fine di ottenere la trasformazione dell'importazione temporanea in importazione definitiva del/degli equide/equidi introdotto/i nel territorio comunitario in data .... tramite il PIF di .... (1);

Visto l'incarico affidato a questo PIF da parte del Ministero della sanità;

Visto il risultato delle verifiche sanitarie disposte da questo PIF (3);

Visto il risultato degli ulteriori accertamenti disposti da questo PIF (3);

Considerato che alla domanda del sig. .... non si oppongono motivi di polizia sanitaria;

Dispone, limitatamente agli aspetti veterinari, la trasformazione dell'importazione da temporanea a definitiva del/degli equide/equidi in argomento.

Il direttore del PIF

---

(1) Indicare i nome del PIF di ingresso nel territorio della U.E.
(2) Indicare l'Ufficio doganale dove avverrà la trasformazione, ai fini doganali, dell'importazione da temporanea a definitiva.
(3) Cancellare nel caso in cui dall'esame della documentazione sanitaria non si sia ritenuto necessario applicare l'art. 4, comma 3.

94A7985

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6652490) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato».S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 9 9 0 9 4 *

L. 5.600